



Via E. Chanoux n. 122 - 11026 – cod.fisc.p.Iva 00123120073

☎ 0125/830611(centralino) - 📠 0125/830642 📧 [info@comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:info@comune.pontsaintmartin.ao.it) - [protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it)  
- [www.comune.pontsaintmartin.ao.it](http://www.comune.pontsaintmartin.ao.it)

## INFORMATIVA IUC 2019

L'Imposta unica comunale (IUC) è stata introdotta con la legge di stabilità 2014, approvata con L 27/12/2013 n. 147.

La IUC si compone della Imposta Municipale Propria (IMU) (introdotta dall'art. 13 del DL 201/2011 e successive modifiche), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI) che copre i servizi comunali indivisibili (illuminazione, cura del verde, gestione rete stradale, sgombero neve, servizi di polizia locale, protezione civile e videosorveglianza) e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Le tariffe per l'anno 2019 sono state approvate dalla Giunta Comunale con delibera n. 191 del 28/12/2018. I tributi sono disciplinati con il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 05/05/2016

I suddetti atti sono visionabili su questo sito alla pagina:

<http://www.comune.pontsaintmartin.ao.it/amministrazione/normativa/regolamenti-comunali/>

**Nell'ottica di agevolare i contribuenti è possibile ritirare, o richiedere via mail, il calcolo dell'IMU/TASI presso l'ufficio Tributi del Comune - 2° piano - Tel. 0125 830636-637 - Mail: [tributi@comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:tributi@comune.pontsaintmartin.ao.it) - orario di apertura al pubblico: lunedì, mercoledì, venerdì dalle 9,00 alle 12,00.**

### IMU

La disciplina del tributo è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno scorso.

### Aliquote

Aliquota ridotta per abitazione principale <b>SOLO</b> di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	4 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati ed aree edificabili	7,6 per mille
Aliquota agevolata per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica (art. 13 regolamento IMU)	4 per mille
<b>Aliquota agevolata ridotta</b> per <b>una sola unità</b> immobiliare e relative pertinenze (una unità per ciascuna categoria C2, C6 e C7) concessa dal soggetto passivo d'imposta <b>in comodato o in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli)</b> che vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente, senza l'applicazione della detrazione prevista per l'abitazione principale (art. 17 regolamento IMU) - <u>obbligo</u> di presentare apposita autocertificazione	5,6 per mille

### Modalità di pagamento

Può essere effettuato mediante il Modello F24 in banca o in posta. o con bollettino postale, il **codice Comune è G854.**

I codici tributo da indicare sul Modello F24 sono: 3912 IMU abitazione principale e pertinenze solo per cat. A1,A8,A9; 3916 IMU aree fabbricabili; 3918 IMU altri fabbricati; 3925 IMU fabbricati produttivi cat. D quota Stato.



Via E. Chanoux n. 122 - 11026 – cod.fisc.p.Iva 00123120073

☎ 0125/830611(centralino) - ☎ 0125/830642 ✉ [info@comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:info@comune.pontsaintmartin.ao.it) - [protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it)  
- [www.comune.pontsaintmartin.ao.it](http://www.comune.pontsaintmartin.ao.it)

### **Scadenze dei versamenti**

1a rata ACCONTO, pari al 50% dell'imposta annuale **entro il 17 giugno 2019;**

2a rata SALDO **entro il 16 dicembre 2019**, a saldo dell'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio.

### **Dichiarazione**

L'obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini IMU permane nei soli casi di variazioni rilevanti ai fini dell'imposta che dipendono da atti non soggetti a pubblicità immobiliare e, comunque, in tutti i casi in cui non siano individuabili la soggettività passiva del contribuente e/o il presupposto impositivo (es. contratti di locazione finanziaria, immobili merce, inagibilità/inabitabilità, inizio possesso di aree edificabili, ecc.). La dichiarazione, redatta su apposito modello ministeriale, deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la variazione, con effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni.

### **Accatastamento ex rurali**

Si ricorda l'obbligo di dichiarare al catasto edilizio urbano i fabbricati ex rurali ancora iscritti al catasto terreni. Per tali immobili, nelle more dell'accatastamento, l'imposta deve essere versata sulla base di una rendita presunta.

### **Fabbricati rurali strumentali** (art. 9, c.3bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557)

Detti fabbricati, se in possesso dei requisiti previsti, sono esclusi dall'IMU nel Comune di Pont-Saint-Martin in quanto ricadenti in area montana. Per tali immobili è prevista una specifica annotazione catastale.

### **Comodati – uso gratuito**

La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.

**Agevolazione per pensionati AIRE** - è equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia da cittadino italiano non residente nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata; a tali fini si considera adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, purché la stessa non risulti locale né concessa in comodato.

### **Presupposto impositivo**

E' il possesso di fabbricati e di aree fabbricabili di cui all'art. 2 del D.Lgs 504/1992.



Via E. Chanoux n. 122 - 11026 – cod.fisc.p.Iva 00123120073

☎ 0125/830611(centralino) - ☎ 0125/830642 ☒ [info@comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:info@comune.pontsaintmartin.ao.it) - [protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it)  
- [www.comune.pontsaintmartin.ao.it](http://www.comune.pontsaintmartin.ao.it)

**L'IMU non si applica:**

- per l'abitazione principale e relative pertinenze (ad eccezione delle cat. A1,A8,A9 e relative pertinenze per le quali il tributo è dovuto);
- per immobili "merce" alle condizioni di cui all'art. 12 del regolamento;
- per i terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana.

Per abitazione principale s'intende l'immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono equiparate all'abitazione principale: l'abitazione non locata, posseduta da anziano/disabile che ha acquisito la residenza in istituto ed inoltre un immobile posseduto dal personale delle Forze armate/polizia e non locato.

Per pertinenze dell'abitazione principale s'intendono esclusivamente le unità immobiliari accatastate nelle categorie catastali C2 (cantine e depositi), C6 (autorimesse), C7 (tettoie), nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria catastale, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell'abitazione principale e quindi non devono essere affittate/utilizzate da terzi, purchè appartenenti al medesimo proprietario o titolare di diritto reale di godimento sull'abitazione principale.

**Calcolo dell'IMU - base imponibile - riduzioni**

Per i fabbricati, la base imponibile è costituita dalla rendita catastale dell'immobile, rivalutata del 5% e moltiplicata poi per:

- 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
- 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
- 80 per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 (istituti di credito) e A/10 (uffici e studi privati);
- 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5
- 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi).

Per le aree edificabili, la base imponibile è il valore dichiarato dal contribuente già ai fini dell'ICI, sempre che non siano intervenute variazioni. I valori di riferimento sono stati individuati con delibera della Giunta Comunale n. 131 del 13/11/2012.

L'imposta si determina moltiplicando la base imponibile, proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso, per l'aliquota IMU.

Il mese è calcolato per intero se il possesso, ovvero la destinazione di abitazione principale, è di almeno 15 giorni.

La base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- fabbricati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del D.lgs n. 42/2004;
- fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, in possesso delle caratteristiche di cui all'art. 14 del Regolamento comunale IMU.

Per i fabbricati oggetto di demolizione/ristrutturazione/restauro/risanamento, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, senza tenere conto della rendita del fabbricato, fino alla data di ultimazione dei lavori oppure, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato è utilizzato. In detti casi, in alternativa al valore dell'area, la base imponibile può essere determinata facendo riferimento alla rendita catastale ridotta del 50%, fino dalla data di fine lavori, oppure se antecedente fino al momento dell'utilizzo.

L'importo dovuto a titolo di altri fabbricati e per le aree edificabili va versato interamente a favore del Comune, mentre per gli immobili produttivi, classificati nel gruppo catastale D, l'importo va versato unicamente allo Stato.

Il versamento **non è dovuto** quando l'importo annuo complessivo risulti inferiore ad **euro 5,00**.



Via E. Chanoux n. 122 - 11026 – cod.fisc.p.Iva 00123120073

☎ 0125/830611(centralino) - 📠 0125/830642 📧 [info@comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:info@comune.pontsaintmartin.ao.it) - [protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it](mailto:protocollo@pec.comune.pontsaintmartin.ao.it)  
- [www.comune.pontsaintmartin.ao.it](http://www.comune.pontsaintmartin.ao.it)

## TASI

**Dal 2016 la TASI è dovuta esclusivamente per le abitazioni principali di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze. Sono esclusi tutti gli altri immobili e le aree edificabili. Non è pertanto dovuto il tributo da parte degli inquilini.**

### Aliquote

Aliquota per abitazione principale <b>solo</b> di. cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze così come definite dall'art. 13, comma 2 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011	2 per mille
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	0 per mille
Aliquota per le aree edificabili	0 per mille

### Scadenze dei versamenti

Sono quelle previste per l'IMU

### Calcolo della TASI - base imponibile

La base imponibile è quella prevista per l'IMU

## TARI

La disciplina del tributo è rimasta sostanzialmente invariata rispetto all'anno scorso (tassazione in base ai componenti della famiglia e mq)

### N.B

La bolletta con i relativi modelli F24 precompilati per il pagamento del tributo saranno inviati dal Comune nel prossimo mese di agosto

### Scadenze dei versamenti

1a rata ACCONTO, **entro il 30 settembre 2019;**

2a rata ACCONTO, **entro il 30 novembre 2019**

SALDO, **entro il 31 gennaio 2020.**

**Pont-Saint-Martin, lì, 29 marzo 2019**